



Sent.185/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37787** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza della sig.ra:

xxxxx, nata a xxxxx il xxxxx e ivi residente alla via xxxxxx, n. xx, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Tito Minniti n. 8 presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Amuri che la rappresenta e difende (DMRNDR82E25E506L; damuri.andrea@ordavvle.legalmail.it);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 23.7.2025, l'Avv. D'Amuri per la ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS;
ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxx la sig.ra xxxxx, dipendente a tempo

	indeterminato dell'ASL xxxx dal xxxxx, premesso:	
	- di essere stata nel xxxxx assente dal lavoro per lunghi periodi in malattia,	
	alternata a ferie rese necessarie dalle visite e cure mediche fuori Regione	
	(riconosciute dall'INPS a causa dell'invalidità al 67%); il periodo di malattia	
	ha determinato la decurtazione del 10% dello stipendio da luglio xxxx e del	
	50% da settembre xxxxx;	
	- di avere chiesto, con istanza avanzata l'xxxxx, di essere sottoposta a visita	
	medica ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2,	
	comma 12, della l. 8.8.1995, n. 335;	
	- di essere stata sottoposta il xxxxxx a visita medica presso la Commissione	
	Medica di Verifica (CMV) per i dipendenti pubblici del Centro medico legale	
	dell'INPS di Bari;	
	- che con verbale modello xxxxxx del xxxxx la CMV esprimeva il seguente	
	giudizio: <i>«idoneo al servizio DM 8/5/97 n 187 con eventuali limitazioni e/o</i>	
	<i>prescrizioni specifiche a cura del medico competente»;</i>	
	- di aver presentato, tramite l'ente di appartenenza, ricorso alla	
	Commissione Medica Interforze di II^ istanza del Ministero della Difesa;	
	ha contestato l'accertamento dell'idoneità al servizio e il citato verbale per:	
	- <i>irregolare costituzione della CMV.</i> Sebbene composta da un unico	
	membro, la Commissione ha espresso il giudizio <i>«all'unanimità»;</i> sarebbe,	
	quindi, evidente il vizio di legittimità del verbale e della visita medico legale,	
	dovendo il giudizio della CMV essere espresso da un collegio e non da un	
	unico medico;	
	- <i>compromissione del diritto di difesa.</i> L'INPS ha trasmesso due copie del	
	verbale impugnato (una con <i>omissis</i> non criptata e una integrale criptata) ma	
	2	

	solo dopo ripetuti solleciti avrebbe fornito (con pec del xxxxx) la <i>password</i> per	
	decriptare il verbale in versione integrale, così impedendo di esercitare	
	compiutamente il diritto di difesa;	
	- <i>infondatezza del giudizio della CMV</i> . A fronte della corposa	
	documentazione sanitaria (relazioni specialistiche e referti) relativa alle gravi	
	patologie sofferte, la CMV avrebbe espresso un giudizio connotato da carenze	
	istruttorie e parzialità valutative.	
	In relazione a ciò la sig.ra xxxxx ha chiesto di:	
	- in via cautelare (oltre che istruttoria), disporre la sospensione e/o	
	l'annullamento del citato verbale della CMV dell'INPS di xxxx nonché	
	nominare un consulente tecnico d'ufficio ai fini del riconoscimento del	
	requisito dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;	
	- nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza della sua inabilità assoluta	
	e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con condanna dell'INPS al	
	pagamento delle spese di giudizio.	
	2. – Con decreto del xxxx emesso <i>ex artt.</i> 155 e 161 del d.lgs. 26.8.2016, n.	
	174 (codice della giustizia contabile, c.g.c.) sono state fissate <i>i)</i> l'udienza	
	camerale del xxxx per la discussione dell'istanza cautelare e <i>ii)</i> l'udienza	
	pubblica del 16.7.2025 (poi differita al 23.7.2025) per la discussione nel merito	
	del giudizio.	
	3. L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui – dopo aver	
	rappresentato la legittima composizione monocratica della CMV (ai sensi	
	dell'art. 45, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> del d.l. 21.6.2022, n. 73, convertito con	
	modificazioni dalla l. 4.8.2022, n. 122, e del connesso d.m. 31.5.2023) nonché	
	documentato di aver fornito la <i>password</i> utile alla lettura del verbale fin dalla	
	3	

	nota del xxxxx di comunicazione alla ricorrente della data fissata per la visita	
	medica – ha chiesto di: <i>i)</i> in via preliminare, dichiarare inammissibile e, in ogni	
	caso, rigettare l’istanza cautelare per assenza dei presupposti di legge nonché	
	dichiarare inammissibile il ricorso; <i>ii)</i> nel merito, rigettare le domande in	
	quanto infondate in fatto e in diritto; spese rifuse.	
	4. – Con ordinanza n. xxx del xxxxx, depositata all’esito dell’udienza	
	camerale, l’istanza cautelare è stata respinta.	
	5. – Con nota del xxxxx la ricorrente ha:	
	- depositato i seguenti documenti sopravvenuti al ricorso: <i>1)</i> giudizio	
	espresso dalla Commissione Medica Interforze di II [^] Istanza con verbale	
	xxxxxxx del xxxxx, con cui la sig.ra xxxxx è stata valutata <i>«permanentemente</i>	
	<i>non idonea al servizio, in modo relativo»</i> alle mansioni del proprio profilo di	
	inquadramento professionale; <i>2)</i> provvedimento n. xxxxx dell’xxxxxx con cui	
	l’ASL xxxxx – preso atto del suindicato giudizio, acquisito il parere del medico	
	competente e attestata l’indisponibilità della ricorrente a essere impiegata in	
	diverso profilo – ne ha deliberato il collocamento a riposo per inabilità	
	permanente alle mansioni con decorrenza xxxxx;	
	- dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sulle domande	
	formulate con il ricorso e di rinunciare alle stesse per cessata materia del	
	contendere;	
	- chiesto la condanna dell’INPS al pagamento: <i>i)</i> di una somma, anche	
	equativamente determinata, tenuto altresì conto della decurtazione del 50%	
	dello stipendio subito dal xxxxx al xxxxx, a titolo di risarcimento dei danni	
	patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’erronea valutazione	
	espressa dalla CMV di Bari poi ribaltata in sede di ricorso amministrativo; <i>ii)</i>	
	4	

delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

6. – All’odierna udienza la difesa della ricorrente ha insistito nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere nonché in quella di condanna dell’INPS al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio; la difesa dell’Istituto ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiesto il rigetto della domanda risarcitoria e di condanna alle spese.

7. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

8. – È stato chiarito che *«la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta»* (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

Ciò posto, avuto riguardo al giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medica Interforze di II^a istanza e al conseguente provvedimento di collocamento a riposo, soddisfatti dell’interesse fatto valere con il ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

9. – Non può, invece, essere accolta l’istanza di risarcimento avanzata nei confronti dell’Ente previdenziale con nota depositata il xxxxx, sia perché formulata in violazione dell’art. 164, comma 1, terzo periodo, c.g.c. (secondo cui all’udienza di discussione le parti possono modificare le domande, le

	eccezioni e le conclusioni già formulate solo se ricorrono gravi motivi e previa	
	autorizzazione del giudice), sia perché in ogni caso non è ravvisabile alcun	
	fatto ingiusto nella valutazione operata in prima battuta dalla CMV di Bari.	
	In tal senso, non appare dirimente la circostanza che il giudizio favorevole al	
	riconoscimento dell'inidoneità al servizio sia stato reso dalla Commissione	
	Medica Interforze di II^ istanza sulla base del medesimo quadro clinico	
	scrutinato dalla CMV di Bari: quest'ultima ha infatti operato valutazioni	
	tecniche di fatti suscettibili di diverso apprezzamento, valutazioni rispetto alle	
	quali non è stata fornita una prova adeguata di <i>«evidenti profili di violazione</i>	
	<i>di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei</i>	
	<i>fatti, istruttoria incompleta o macroscopico difetto di motivazione»</i> integranti	
	i limiti entro i quali è sindacabile la discrezionalità tecnica della P.A. (cfr., da	
	ultimo, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 663/2025).	
	10. – In relazione a quanto precede, sussistono giusti motivi per disporre la	
	compensazione delle spese.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37787 , così dispone:	
	- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle	
	domande formulate con il ricorso introduttivo;	
	- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata con nota depositata il	
	22.7.2025.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 23.7.2025.	
	6	

